



IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del giorno 11 del mese di luglio 2022, così composto:

Avv. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Gabriele Pezzano - Componente

Avv. Stefano Feltrin - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti:

- della tesserata signora **Luisa BETTI** (tess. JL000 310- Società MT073);

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Il procedimento in esame ha origine dalla segnalazione all'Ufficio della Procura Federale FIDAL trasmessa dalla tesserata signora Luisa BETTI, avente ad oggetto presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal signor Carlo Esposito e dai tesserati signor Marco Mazzetto e signora Federica Boifava, per la quale, in data 17 gennaio 2022, veniva aperto il relativo fascicolo di indagine da parte della Procura Federale FIDAL.

2) Nell'ambito di tale procedimento, la Procura Federale FIDAL acquisiva altra documentazione tra cui anche documenti dal Tribunale Nazionale Antidoping presso il quale la signora Luisa BETTI aveva depositato copia di un proprio documento di identità con la propria data di nascita indicata al 27 agosto 1987 anziché la reale data del 27 agosto 1985.

3) In data 31 marzo 2022 la Procura Federale FIDAL disponeva la chiusura delle indagini con provvedimento notificato all'incolpata.

4) In data 10 maggio 2022 la Procura Federale FIDAL disponeva il deferimento della tesserata signora Luisa BETTI (tess. JL000 310- Società MT073) *“per aver quantomeno dall'anno 2012 e sino all'anno 2019 prodotto, utilizzato e comunque beneficiato di un documento di identità falsamente alterato recante quale propria data di nascita il 27/08/1987 anziché la reale del 27/08/1985, utilizzando altresì e falsamente dichiarando mediante apposizione di rituale sottoscrizione, plurima certificazione medica recante tale data di nascita del 27/08/1987. Ciò consentendo di ottenere un indebito vantaggio sulla propria classifica individuale, con conseguente beneficio ed alterazione dei risultati delle competizioni e/o classifiche per cui ha partecipato”* –



Violazione dell'art. 6 co. 1 Statuto Federale; art. 1 co. 1,2,13 e art. 2 co 1,2,3 Regolamento di Giustizia Fidal; art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con l'aggravante art. 9 n. 3 lett. e) e lett. k).

5) In data 17 giugno 2022, il Presidente del Tribunale Federale disponeva, con relativo provvedimento, la separazione del Capo II di cui al citato atto di deferimento della Procura Federale relativo alla stessa tesserata Luisa Betti e altri tesserati, dal Capo I di cui al citato atto di deferimento, oggetto della presente pronuncia, con conseguente creazione di separati fascicoli di procedimento.

6) All'udienza dell'11 luglio 2022 il Tribunale Federale, verificata la correttezza delle comunicazioni, dichiarava la regolare costituzione dell'incolpata, signora Luisa Betti, con il patrocinio dell'avvocato Gabriele Toninelli.

La Procura Federale, con il Sostituto Procuratore, dottor Giovanni Grauso, si richiamava integralmente al proprio deferimento, e precisava che il funzionario FIDAL responsabile dei tesseramenti, signora Alessandra Pazienti, nell'audizione del 17 febbraio 2022, aveva osservato che la modifica della data di nascita dell'incolpata comportava un diverso trattamento, una partecipazione nelle categorie "promesse" invece che in quelle "senior". Ribadiva che tutti i certificati medici sottoscritti dall'incolpata sono stati datati 1987 e che la signora Betti era stata sanzionata dal Tribunale Nazionale Antidoping (T.N.A.). Aveva consegnato alla Procura Nazionale Antidoping, nell'ambito di altro procedimento innanzi al T.N.A. una copia del proprio documento di identità falsamente datato 27 agosto 1987, con la stessa numerazione di quello riportante la data di nascita corretta del 1985.

Il Sostituto Procuratore concludeva osservando che l'incolpata aveva riconosciuto di aver alterato il documento nell'audizione del 27 gennaio 2022 e chiedeva l'applicazione della sanzione della squalifica per anni 3 (tre).

Il difensore della signora Betti, avvocato Gabriele Toninelli, oltre a richiamarsi alle proprie memorie difensive, regolarmente depositate, eccepiva preliminarmente, la competenza del Tribunale – trattandosi, invece, di fattispecie di competenza del Giudice Sportivo ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento di Giustizia, nonché, sempre in via preliminare, eccepiva l'intercorsa prescrizione, ex Art. 57, comma 3 del Regolamento di Giustizia FIDAL per le condotte del 2012 e del 2013 ovvero di tutti i comportamenti sino al 2017 compreso ove gli stessi non si configurassero come illecito sportivo. Nel merito, l'avvocato Toninelli rappresentava che i comportamenti dell'incolpata non le avrebbero apportato alcun indebito vantaggio e che in ogni caso erano stati tenuti senza dolo ma *"appoggiandosi su errori fatti da altri"*. Peraltro, l'incolpata stessa si era attivata nel 2015,



consegnando agli uffici FIDAL il proprio documento di identità corretto. Mentre nel 2019, aveva persino richiesto agli uffici FIDAL la correzione dei propri dati anagrafici nei Registri Federali.

L'avvocato Toninelli concludeva con la richiesta, in via preliminare, della dichiarazione di incompetenza, in subordine, il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per le condotte 2012 – 2017 e per le condotte dal 2018 e 2019, chiedeva l'assoluzione o, in via ulteriormente subordinata, la prescrizione per le condotte 2012 – 2013 e per le condotte 2014 – 2019 la sanzione minima.

7) Durante l'audizione in udienza innanzi al Tribunale l'incolpata ha ammesso di aver fatto una fotocopia e modificato la data del proprio documento di identità e di essersi resa conto che la data di nascita nei propri certificati medici fosse errata ma di averli sottoscritti e consegnati ugualmente per il tesseramento.

8) All'esito dell'udienza, il Tribunale Federale si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale, a scioglimento della propria riserva, all'esito dell'istruttoria e analizzata la documentazione in atti, nonché le difese delle parti costituite, ha ravvisato, preliminarmente, la sussistenza della propria competenza in quanto i comportamenti ascritti all'incolpata non riguardano comportamenti posti in essere in occasione o nel corso della gara, e quindi di competenza del Giudice Sportivo, tali comportamenti, e in particolare l'alterazione del documento inviato al TNA, costituiscono un figura di illecito disciplinare, la quale ha comportato la violazione degli articoli indicati nell'atto di deferimento, con riferimento, fra gli altri, degli articoli 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL. Sempre in via preliminare, questo Tribunale accoglie le osservazioni della difesa con riferimento all'intervenuta prescrizione, ex Art. 57, comma 3 del RG Fidal per le condotte dell'incolpata tenute negli anni 2012 e 2013, in relazione alle competizioni alle quali l'incolpata aveva partecipato essendosi concluse le relative stagioni sportive da oltre otto anni.

Tanto premesso, in via preliminare, il Tribunale osserva che il comportamento antiregolamentare della tesserata signora Luisa BETTI (tess. JL000 310- Società MT073) risulta provato, quanto meno con riferimento all'alterazione del documento davanti al TNA, per stessa ammissione dell'incolpata (*“Quando fui squalificata dalla Nado Italia, stupidamente ho falsificato la fotocopia del documento di identità per non far emergere l'errore” ... “Ho fatto una fotocopia e ho modificato la data”*). Tale comportamento è stato posto in essere in violazione dei fondamentali principi dell'Ordinamento Sportivo, quali quelli di lealtà, probità e correttezza, indicati nell'atto di deferimento e in particolare



nell'art. 6 co. 1 dello Statuto Federale FIDAL e nell'art. 1 co. 1, 2, 13 e art. 2 co 1, 2, 3 del Regolamento di Giustizia FIDAL. Con riferimento alle altre contestazioni mosse all'incolpata, e in particolare *“per aver fornito, sino al 2019 un documento di identità risultato falsamente alterato”*, questo Tribunale osserva che l'incolpata deve rispondere, per sua stessa ammissione, quanto meno di dolo eventuale, essendosi accorta della data sbagliata (*“Mi sono resa conto che la data era sbagliata nei certificati medici.” ... “Non so perché ma non ho detto ai dottori di cambiare la data. Non credevo fosse una cosa grave. Non credevo fosse un illecito sportivo. Sono stata superficiale.”*), ma non avendo fatto nulla per correggerla, quanto meno fino al 2019, in concreto, ha accettato il rischio di poter commettere una violazione. Il Tribunale ritiene, tuttavia, eccessiva la sanzione disciplinare richiesta dal Sostituto Procuratore Federale, in considerazione dei fatti emersi nel corso dell'indagine e dell'udienza in relazione alle modalità con le quali sono stati acquisiti i certificati medici dell'incolpata e sono stati gestiti i tesseramenti annuali da parte delle società di appartenenza dell'incolpata stessa, durante tutto l'ampio arco temporale di riferimento della vicenda, e in particolare, alla negligenza dei soggetti incaricati dalle varie società sportive del tesseramento degli atleti, che hanno estratto i dati anagrafici dell'incolpata dai precedenti tesseramenti - anziché dal documento di identificazione - e dei medici sportivi che hanno fatto altrettanto al momento della compilazione dei certificati o, comunque, non hanno debitamente accertato i dati anagrafici del soggetto che si sottoponeva a visita di idoneità agonistica. Il Tribunale rileva, inoltre, che non risulta provata la sussistenza di un effettivo vantaggio goduto dall'incolpata in ragione dei comportamenti antiregolamentari ascrittibile né la sussistenza del dolo specifico che giustificerebbe l'applicazione delle aggravanti richieste dal Sostituto Procuratore Federale.

Il Tribunale ritiene, pertanto, in ragione dei principi di proporzionalità della gradazione delle sanzioni, congrua la sanzione della squalifica di mesi 12 (dodici).

P.O.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 6, comma 1, dello Statuto Federale; l'art.1, comma 1, 2 e 13, l'art. 2, commi 1 e 3 e l'art. 3 del Regolamento di Giustizia FIDAL; l'art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Organico FIDAL; l'artt. 2, 7 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale:

APPLICA

- la sanzione della squalifica di mesi 12 (dodici) per la tesserata Luisa Betti (tess. JL000 310-Società MT073).



DISPONE

- la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per le valutazioni di competenza in ordine ad altri eventuali profili di responsabilità emersi nel corso dell'udienza innanzi al Tribunale Federale in relazione alle società coinvolte nei tesseramenti della signora tesserata Luisa Betti nonché in relazione alla redazione e sottoscrizione dei certificati di idoneità agonistica da parte dei medici sportivi che li hanno rilasciati.

INCARICA

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione alla Deferita e all'Ufficio del Procuratore Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL. Così deciso, il giorno 5 agosto 2022.

PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica

COMPONENTE: Avv. Gabriele Pezzano

COMPONENTE RELATORE: Avv. Stefano Feltrin